



La tua
Campania
cresce in
Europa



Fondo “MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI-FSE”
P.O. Campania FSE 2007-2013
Asse I Adattabilità – Obiettivo specifico c) – Obiettivo Operativo c.2
Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico e) – Obiettivo Operativo e.4

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER LA FASE II
BENEFICIARI FINALI DEI PICO



La tua
Campania
cresce in
Europa



Sommario

Art. 1 - Riferimenti normativi e definizioni.....	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari	5
Art. 3 - Casi di esclusione	5
Art. 4 - Settori di Attività Economica	6
Art. 5 - Spese Ammissibili	6
Art. 6 - Caratteristiche del Finanziamento.....	7
Art. 7 - Presentazione delle domande.....	8
Art. 8 - Istruttoria delle domande	9
Art. 9 - Criteri di selezione	9
Art. 10 - Concessione del finanziamento ed obblighi dei destinatari	9
Art. 11 - Tutoraggio.....	12
Art. 12 - Erogazione del finanziamento	12
Art. 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese.....	12
Art. 14 - Incasso e recupero del finanziamento	13
Art. 15 - Monitoraggio	14
Art. 16 - Revoca.....	15
Art. 17 - Cumulo	15



PREMESSA

Il presente documento espone le Direttive di Attuazione per la selezione dei beneficiari finali del Fondo PICO che dovranno presentare progetti imprenditoriali localizzati nei Comuni i cui PICO sono stati selezionati ed approvati nella Fase I.

Art. 1 - Riferimenti normativi e definizioni

Si riportano di seguito gli atti normativi e deliberativi sulla base dei quali sono state emanate le presenti Direttive di Attuazione:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'5 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21/02/2011 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN);
- Regolamento (UE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 608 del 20 dicembre 2013;
- Direttive di Attuazione Fondo PICO FSE – Fase I approvate dal Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 1 Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo con Decreto Dirigenziale n. 221 del 29 maggio 2014;
- Decreto Dirigenziale n. 3 del 14/01/2015 e relativi allegati con il quale l'Autorità di Gestione FSE approva gli elenchi dei PICO – Fase I ammessi;

Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni di seguito elencate:

- **Piccoli Comuni:** Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti (popolazione residente al 31/01/13 – dati Ancitel);
- **Progetto Integrato dei Piccoli Comuni** (di seguito PICO): indica un progetto di sviluppo finalizzato alla creazione di occupazione, al rilancio sociale e anche al contrasto dello spopolamento di piccoli Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5.000 abitanti,



redatto da uno o più Comuni contigui con tali caratteristiche e contenente le azioni finanziabili nell'ambito del Fondo;

- **Microimpresa:** un' impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o abbia un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro – Allegato 1 art. 2, comma 3 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 06/08/2008;
- **Soggetti con difficoltà di accesso al credito:** coloro che non risultano idonei a fruire di servizi e/o prodotti bancari poiché non in grado di fornire adeguata capacità di rimborso sulla scorta della storia creditizia o di altre variabili quali a titolo non esaustivo: l'ammontare del reddito percepito, la possibilità di offrire garanzie formali, la situazione contrattuale;
- **Nuova occupazione:** i posti di lavoro creati dal progetto d'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità produttive, imputabili all'investimento;
- **Servizi sociali alla persona:** le attività rientranti nei settori ATECO 2007 88;
- **Attività di pubblica utilità:** Secondo le finalità del Fondo, si intendono le attività economiche che mirano a soddisfare quei bisogni che vengono considerati propri di una collettività, accessibili a tutti e che prevedano agevolazioni per l'accesso da parte di alcune categorie di utenti (come ad esempio giovani, studenti, anziani, persone a basso reddito ecc.);
- **Attività di rilievo sociale:** attività di servizi la cui realizzazione mira ad uno sviluppo sociale ed occupazionale dei territori interessati dai Programmi;
- **Spin-off:** attività imprenditoriali o di autoimpiego riconducibili alla gemmazione da imprese esistenti;
- **Commercio di prossimità:** attività commerciali localizzate in aree urbane, rurali e montane al fine di favorire la rivitalizzazione, riqualificazione, attrattività, vivibilità e sicurezza di tali aree, nonché di evitare lo spopolamento dei piccoli comuni;
- **Fondo:** Fondo "MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI - FSE": indica il Fondo gestito da SVILUPPO CAMPANIA SpA, previsto e disciplinato dal Regolamento (CE) 1083/2006, articoli 44, 56 e 78 e dal Regolamento (CE) 1828/2006, articoli 44, 45 e 46, costituito in conformità con quanto previsto dal presente Accordo;



Art. 2 - Soggetti beneficiari

Nel rispetto dell'art.1, i beneficiari degli incentivi previsti dal Fondo, sono le imprese costituenti o costituite (anche tramite spin-off) aventi sede operativa nei territori dei Comuni il cui PICO è stato approvato nella Fase I e composte da: disoccupati, inoccupati, inattivi, lavoratori in CIGO, CIGS e mobilità, con una specifica attenzione ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, donne, studenti e agli immigrati.

Riguardo alle attività imprenditoriali o di autoimpiego riconducibili alla gemmazione da imprese esistenti, potranno essere presentate nuove iniziative da parte di uno o più soggetti che hanno maturato esperienze di lavoro o di collaborazione in contesti lavorativi analoghi.

I requisiti dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda; per le imprese costituite è possibile che i requisiti soggettivi siano in capo a lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

I beneficiari degli incentivi saranno individuati, tenendo conto dei settori previsti dai codici Ateco selezionati ed ammissibili in ciascun PICO (come dettagliato nel successivo art.4), nell'Avviso per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento del Fondo.

Art. 3 - Casi di esclusione

Sono esclusi i soggetti che presentano domanda relativamente a settori non previsti dai Codici Ateco individuati nel PICO.

In base ai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- *Pesca e acquacoltura – Regolamento CE n. 104/2000*
- *Industria carbonifera – Regolamento CE n. 1407/2002*
- *Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti dal Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.*

Sono altresì escluse

- *Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, i giochi (ATECO 2007 – Sezione R divisione 92)*
- *Attività di organizzazioni associative (ATECO 2007 Sezione S divisione 94)*
- *Attività di costruzioni previste dall'ATECO 2007 Sezione F, con la sola eccezione della divisione 43.2 e 43.3*
- *Attività immobiliari previste dall'ATECO 2007 - Sezione L divisione 68*
- *Attività degli intermediari al commercio (ATECO 2007 – Sezione G divisione 46.1)*



- *Le imprese già costituite che abbiano ricevuto, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime de minimis, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00*
- *Coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella rivestita dai beneficiari (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE*
- *Domande presentate con modalità o in formato diverso da quello indicato nelle presenti Direttive e nell'Avviso di riferimento*
- *Più domande presentate dagli stessi soggetti a valere sui PICO*

Saranno altresì escluse :

- a) le domande che prevedono la localizzazione in Comuni non rientranti nell'elenco dei Pico ammessi o che non rientrino nei settori previsti dai codici Ateco selezionati ed ammissibili da parte di ciascun Comune;**
- b) le domande presentate da soggetti che posseggono i seguenti requisiti: soggetto diversamente abile, lavoratore svantaggiato e imprese del Terzo Settore.**

Le domande presentate di cui alle lettere a) e b) del precedente capoverso, si intendono automaticamente escluse e non riceveranno alcuna comunicazione da parte di Sviluppo Campania S.p.A.

Art. 4 - Settori di Attività Economica

In coerenza con quanto definito nel Piano Operativo, i settori di intervento ammissibili sono quelli indicati nei PICO approvati, individuati dai Comuni quali settori strategici per lo sviluppo del proprio territorio, anche in coerenza con quanto già finanziato a valere su altri Programmi (come FESR, PSR ecc.) sul proprio territorio. L'elenco dei 207 PICO approvati e i relativi Codici Ateco ammissibili sarà allegato all'Avviso e parte integrante di esso.

Art. 5 - Spese Ammissibili

Conformemente alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (CE) 1081/2006, dal POR Campania FSE 2007 – 2013 e coerentemente con la normativa comunitaria in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, nonché con le indicazioni degli artt. 2, 3, 4 delle



presenti Direttive, sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Dette spese saranno ammissibili purché coerenti con il piano d'impresa presentato e purché siano sostenute entro sei mesi dalla data di valuta di erogazione del prestito.

Sono **escluse** dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto su strada da parte di imprese che effettuino il trasporto di merci su strada per conto terzi.

L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e dell'art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006 sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Art. 6 - Caratteristiche del Finanziamento

I finanziamenti saranno concessi nella forma tecnica di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

Entità:	minimo: Euro 5.000,00 massimo: Euro 25.000,00
Durata:	60 mesi
Tasso:	0%
Tasso di mora:	pari al tasso legale, in caso di ritardato pagamento
Rimborso:	in rate costanti posticipati mensili, con decorrenza sette mesi dalla data di erogazione del finanziamento
Modalità di pagamento:	SEPA Direct Debit (SDD), rimessa diretta con addebito sul conto corrente
Garanzie:	nessuna garanzia reale, patrimoniale o finanziaria è richiesta al momento della presentazione della domanda. Per le società di capitali potranno essere richieste, prima della sottoscrizione del contratto, garanzie personali patrimoniali, reali o finanziarie nelle ipotesi in cui la quota di patrimonio netto libera da vincoli sia inferiore o al massimo uguale alla richiesta di finanziamento

Il microcredito erogato, per le condizioni (tasso zero) e la tipologia di beneficiari contemplati è configurabile quale aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006. A tal fine si considera l'intero importo erogato ai fini della determinazione dell' Equivalente Sovvenzione Lordo



(ESL)¹. Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato UE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") alle imprese, consente all'impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000,00 nell'ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla concessione del primo aiuto in regime "de minimis". Per le imprese che hanno ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" di importo complessivamente inferiore a € 200.000,00, il limite non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto.

L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Il calcolo dell'agevolazione concessa verrà effettuato all'atto della stipula del contratto, prendendo in considerazione l'Equivalente Sovvenzione Lordo, calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

Art. 7 - Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento al Fondo dovranno essere presentate secondo i criteri indicati nell'Avviso che sarà pubblicato.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica; la stampa della domanda, con allegata tutta la documentazione indicata negli Avvisi, datata e firmata, dovrà essere inviata, attraverso mezzi atti a comprovare l'effettivo ricevimento da parte del destinatario, entro i successivi sette giorni lavorativi.

Sviluppo Campania Spa potrà richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell'analisi dell'istanza di finanziamento.

Le domande pervenute incomplete si intenderanno decadute e Sviluppo Campania S.p.A. ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti.

Saranno considerate incomplete le istanze prive degli allegati previsti dall' Avviso e le cui informazioni non siano rinvenibili all'interno del format di domanda.

Saranno escluse le domande che prevedono la localizzazione in Comuni non rientranti nell'elenco dei Pico ammessi o che non rientrino nei settori previsti dai codici Ateco selezionati ed ammissibili. Tali domande, che si intendono automaticamente escluse e non prese in considerazione, non riceveranno alcuna comunicazione da parte di Sviluppo Campania S.p.A.

¹ L'ESL relativo ad un finanziamento agevolato è pari al rapporto tra le differenze attualizzate tra le rate a tasso di riferimento e a quelle a tasso agevolato e il valore attualizzato dell'investimento



Art. 8 - Istruttoria delle domande

- 8.1 Le domande saranno registrate da Sviluppo Campania S.p.A. in ordine cronologico con assegnazione di un numero identificativo univoco che seguirà la pratica fino all'estinzione del rapporto di finanziamento. Solo le domande validamente presentate saranno oggetto di valutazione.
- 8.2 Sviluppo Campania S.p.A. trasmetterà periodicamente ed entro il termine massimo di 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, in via telematica, all'Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato l'esito delle domande istruite. L'Autorità di Gestione verificherà le relazioni pervenute ed adotterà i provvedimenti di concessione o diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della documentazione.
- 8.3 In caso di provvedimento di diniego del finanziamento, Sviluppo Campania S.p.A. invierà al Soggetto Proponente avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90 e trasmetterà all'Autorità di Gestione, l'esito istruttorio sulle osservazioni eventualmente pervenute.
- 8.4 L'Autorità di Gestione, come specificamente previsto nel paragrafo 5.5 dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con Sviluppo Campania S.p.A., non potrà apportare modifiche alle istruttorie pervenute, potrà, invece, sospendere il procedimento qualora ravvisasse la necessità di acquisire ulteriori elementi per esprimere un giudizio. In tal caso l'Autorità di Gestione formulerà motivata richiesta a Sviluppo Campania S.p.A. entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al punto 2.

Gli atti predetti saranno trasmessi da Sviluppo Campania secondo le specifiche tecniche indicate dall'Autorità di Gestione del POR FSE.

L'assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili, senza procedere alla formazione di graduatorie.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza dell'importo ammesso per ogni singolo Pico.

Art. 9 - Criteri di selezione

Conformemente ai quanto stabilito nella Deliberazione n. 935 della Giunta Regionale del 30/05/2008 concernente la "presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni", la selezione delle domande di finanziamento avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Dettaglio	Punteggio	
Contenuto del progetto	Validità tecnica, economica e finanziaria del progetto (redditività, sostenibilità finanziaria, capacità rimborso del prestito, prospettive di mercato, coerenza soggetto proponente)	Non adeguato = 0	Adeguato = 40
Priorità	Creazione nuova occupazione	Non evidente = 0	Evidente = 10
	Residenza nel Comune del Pico selezionato	Non presente = 0	Presente = 20
	Attività di utilità e rilievo sociale (operare in un settore concernente l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'educazione e promozione culturale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente oppure altro settore di interesse sociale, ambientale o culturale)	Non evidente = 0	Evidente = 10
	Priorità strategica dell'intervento data a giovani, a donne, studenti e immigrati	Non evidente = 0	Evidente = 10
	Micro attività (fatturato inferiore ad € 500.000,00).	Non presente = 0	Presente = 10

Il punteggio minimo affinché il progetto sia valutato come finanziabile è pari a 60/100, di cui 40 punti derivanti dalla validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.

In caso di finanziabilità di più progetti e di contestuale esaurimento delle risorse si seguirà l'ordine cronologico.

Art. 10 - Concessione del finanziamento e obblighi dei destinatari

I beneficiari ammessi al finanziamento del Fondo sottoscriveranno un contratto con Sviluppo Campania S.p.A. che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti. Sviluppo Campania S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'importo del finanziamento concesso entro 15 giorni dal provvedimento di concessione trasmesso dall'Autorità di Gestione.

I contratti di finanziamento dovranno prevedere i seguenti obblighi per i soggetti destinatari:

- per le imprese costituenti, che non abbiano provveduto alla loro costituzione prima del provvedimento di concessione vi è l'obbligo di costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento;
- obbligo di comunicare a Sviluppo Campania S.p.A. il completamento del programma d'investimento previsto;



- mantenimento della sede nel territorio comunale del PICO di riferimento fino alla completa restituzione del finanziamento;
- obbligo di non trasferire o alienare, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquisite tramite l'intervento del Fondo;
- impossibilità, per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, di variare il codice ATECO del soggetto proponente con un nuovo codice non ammissibile;
- obbligo a svolgere l'attività finanziata per tutta la durata del finanziamento;
- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- presentazione annuale del certificato di vigenza;
- presentazione del bilancio o della dichiarazione dei redditi per ciascuna annualità fino alla restituzione del prestito ottenuto (o di un rendiconto annuale per le sole imprese del terzo settore);
- rendersi disponibile fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (2019) a richieste di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Campania, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Campania;
- agevolare l'effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Sviluppo Campania S.p.A. o dalla Regione Campania entro i termini stabiliti;
- assicurare la massima collaborazione nello svolgimento delle verifiche, garantendo la presenza del personale interessato;
- adottare una contabilità separata riferita al finanziamento percepito al fine di consentire un più agevole riscontro delle spese oggetto di intervento di microcredito da parte degli organismi deputati.

Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento, dovranno essere comunicate a Sviluppo Campania S.p.A. che si farà carico di accertare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità rispetto ai singoli interventi e, se ne ricorrono i presupposti, procederà alle proposte di revoca.

Sviluppo Campania verificherà inoltre la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).



In nessun caso è consentita la cessione, sotto qualsiasi forma effettuata, dell'attività d'impresa durante il periodo di rimborso del finanziamento e comunque nei primi tre anni decorrenti dalla firma del contratto di finanziamento.

Art. 11 - Tutoraggio

Nella fase di avvio dell'iniziativa, una volta ammesso al beneficio del microcredito, il destinatario potrà usufruire di un servizio di supporto ed assistenza "tutoraggio", offerto da Sviluppo Campania con l'intento di affiancarlo nel percorso di costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o di avvio del progetto richiesto, anche allo scopo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate.

Il tutoraggio avrà una durata di 6 mesi a partire dalla firma del contratto di microcredito.

Le modalità di attivazione e di svolgimento del tutoraggio saranno definite nell'Avviso in accordo con l'Autorità di gestione.

Art. 12 - Erogazione del finanziamento

L'erogazione avverrà in unica soluzione dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e previa presentazione di richiesta con allegati: certificato di vigenza e di iscrizione alla CCIAA (ove prevista), copia di un titolo attestante la disponibilità della sede, attestazione bancaria relativa all'apertura di un c/c con intestazione esclusiva al soggetto Proponente.

Art. 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese

I controlli sulla corretta esecuzione delle spese oggetto di finanziamento avverrà mediante verifiche documentali e sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento e il funzionamento degli investimenti realizzati attraverso il finanziamento con il Fondo Microcredito FSE.

Tutti i giustificativi originali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Per il riconoscimento delle spese è, inoltre, previsto che il legale rappresentante dell'impresa attesti, secondo gli schemi previsti:

- di aver correttamente adempiuto a tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali in materia fiscale;
- di essere in regola con la normativa concernente gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e d'impatto ambientale;
- che sulle spese sostenute non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche;



- che sulle spese sostenute non risultino storni per abbuoni o note di credito;
- che sono rispettate le condizioni per la concessione degli aiuti in regime “de minimis”.

Le spese oggetto del finanziamento dovranno essere pagate tramite bonifico bancario; sono tuttavia consentite, nei limiti della normativa vigente circa l'utilizzo di denaro contante², altre forme di pagamento. In detti casi il beneficiario dovrà produrre idonea documentazione atta a provare la spesa sostenuta.

Art. 14 - Incasso e recupero del finanziamento

Sviluppo Campania S.p.A. provvederà all'incasso, tramite banca partner, delle rate del finanziamento erogato, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni.

² Per effetto dell'art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 € e contrasto all'uso del contante», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di trasferimento di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore. In particolare, in base alla normativa attualmente vigente è vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 € tra soggetti diversi (anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate). L'operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA. **Assegni bancari e circolari**

- Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”;
- Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori a 1.000 €. Pertanto:
 - o la banca non rilascerà assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 €;
 - o i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all'importo massimo di 999,99 €. Qualora emessi per importi superiori (a partire da 1.000 €) devono riportare la dicitura “NON TRASFERIBILE” e l'indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.
 - o Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal Cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 €.
 - o Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule “me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.” o simili), possono essere girati per l'incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.
 - o I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.



Sviluppo Campania S.p.A. verificherà lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali anomalie. Per ciascun mese Sviluppo Campania S.p.A. trasmetterà all'Autorità di Gestione un report sullo stato dei rimborsi.

Il beneficiario che non dovesse ottemperare al pagamento anche di una sola rata sarà invitato ad adempiere nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere che Sviluppo Campania invierà tempestivamente. Decorso il termine senza che il beneficiario abbia contattato Sviluppo Campania per motivare il mancato pagamento, Sviluppo Campania informerà l'Autorità di Gestione che valuterà se procedere alla revoca del finanziamento e all'eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza.

La diffida ad adempiere potrà essere trasmessa con qualsiasi mezzo, anche telematico, dal quale sia possibile evincere la ricezione da parte del destinatario.

Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporterà l'attivazione delle procedure di recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, di fallimento dell'attività imprenditoriale o di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c., Sviluppo Campania S.p.A. sottoporrà la posizione all'attenzione dell'Autorità di Gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Sviluppo Campania valuterà singolarmente le azioni e le procedure di recupero da intraprendere, ricorrendo se del caso anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, previa determinazione dell'Autorità di Gestione.

Sviluppo Campania S.p.A. qualora ravvisi situazioni di difficoltà temporanee del Beneficiario segnalate dallo stesso, che si riferiscono ad eventi imprevisti e straordinari e comunque non afferenti alla normale gestione dell'attività imprenditoriale, invierà all'Autorità di Gestione un rapporto redatto sulla base della documentazione prodotta dal Beneficiario, dal quale emerga la capacità di rimborso dello stesso ed eventuali proposte di interventi per il superamento delle temporanee difficoltà segnalate dal beneficiario.

Dagli interventi finalizzati al superamento delle temporanee difficoltà proposti da Sviluppo Campania S.p.A. ed accettati dal beneficiario non dovranno derivare modifiche contrattuali o perdite.

Art. 15 - Monitoraggio

L'impresa beneficiaria del finanziamento dovrà rendersi disponibile, sino alla completa restituzione del finanziamento, a richieste di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni.



Sviluppo Campania S.p.A. svolgerà verifiche e controlli anche dopo l'erogazione dei finanziamenti. Le verifiche di competenza di Sviluppo Campania saranno assicurate per la durata del finanziamento e saranno volte ad accertare il rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto di concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione.

Gli esiti dei controlli effettuati saranno trasmessi ogni sei mesi all'Autorità di Gestione.

In particolare, si procederà a definire un campione di beneficiari presso i quali svolgere verifiche in loco, basato su un'analisi del rischio di credito e tenendo conto degli importi erogati per linea di intervento.

Sviluppo Campania S.p.A. assicurerà la verifica, conservazione e custodia della seguente documentazione necessaria al monitoraggio dell'operazione nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di finanziamento presentate dai destinatari finali complete della documentazione di supporto richiesta;
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti de minimis percepiti;
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario e relative condizioni contrattuali;
- documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso al destinatario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento.

Art. 16 - Revoca

Il mancato rispetto delle condizioni prescritte nel contratto di finanziamento comporterà la revoca del finanziamento con conseguente procedura di recupero dello stesso. La proposta di revoca sarà trasmessa da Sviluppo Campania S.p.A. all'Autorità di Gestione; la determina di revoca comporterà il recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali.

Art. 17 - Cumulo

Gli aiuti in regime "de minimis" di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali afferenti gli stessi costi ammissibili.